



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORDINANZA DEL SINDACO

### UOA POLIZIA LOCALE

N. 450 DEL 01/10/2020

**OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO AL COVID\_19. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 31 OTTOBRE 2020.**

#### IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 30/01/2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Con successivo provvedimento dell'11 marzo 2020 la medesima Autorità ha classificato il COVID-19 quale pandemia, in considerazione dei rilevanti livelli di diffusione a livello globale;
- con D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha approvato *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID\_19*;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarata *“lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74;
- Il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;
- Il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- Il DPCM 7 settembre 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;

CONSIDERATO che in data 26 marzo 2020, con circolare esplicativa del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell'Interno ha chiarito che *“nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto*

*a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";*

RILEVATO che

-Il DPCM del 7 agosto 2020 espressamente prevede che *“ai fini del contenimento della diffusione del COVID\_19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza”*;

-il DPCM del 7 settembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nell'intero territorio nazionale, ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al sopra richiamato DPCM in data 7 agosto 2020;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

RILEVATO che si ritiene necessario, estendere temporaneamente, senza distinzione di orario, l'obbligo di utilizzo del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fino alla data del 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che in merito all'adozione della presente ordinanza è stato preventivamente interessato il Prefetto di Ascoli Piceno;

VISTI:

- l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti e a tutela dell'ambiente e della Sanità pubblica;

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione i provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità Locale.....”*;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

1. l'obbligo, a chiunque, di indossare correttamente, dalla data del 2 ottobre 2020 fino alla data 31 ottobre 2020, salvo proroga, da disporsi sulla base dell'andamento del contagio, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto

di 6 anni, nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina;

2. il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione, ai sensi di quanto previsto dall' art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, in combinato disposto con l'art. 16 della legge 689/81 così come modificato dall' art. 6 bis della Legge 125/08, una sanzione amministrativa di € 100,00;

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune, nonché trasmessa alla Prefettura di Ascoli Piceno. Il personale del Comando di Polizia Locale e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge n.689/81 sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate.

#### AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Dalla Residenza Municipale,

**IL VICESINDACO**  
**Giovanni Silvestri**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*